CONFINDUSTRIA BERGAMO

AMBIENTE

Circolare

n° 2018/557

19 Dicembre 2018

AMBIENTE. IMBALLAGGI. TUTTE LE NOVITA' SUL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI - Decorrenza 01.01.2019 - SAVE THE DATE Seminario informativo gratuito del 4.2.2019

Allegati

CONAI Circolare_29_11_2018_commercianti_imballaggi_vuoti.pdf
CONAI Circolare_cisternette_fusti_plastica_rigenerati_28_11_2018.pdf
CONAI Circolare_Fusti_acciaio_rigenerati_1_8_2018.pdf

Per info

Meloncelli Monica
Tel. 035 275 298
m.meloncelli@confindustriabergamo.it

Negli ultimi mesi Conai, il consorzio nazionale degli imballaggi, ha rimodulato il contributo ambientale di molti materiali di imballaggio e varato diverse modifiche alle disposizioni regolatorie di calcolo, dichiarazione, esposizione in fattura e versamento dei contributi dovuti. La decorrenza di tali novità è 01.01.2019.

Al fine di poter illustrare in modo esaustivo le numerose modifiche introdotte, Confindustria Bergamo ha organizzato per il giorno di

lunedì 4 febbraio 2019 dalle ore 14.30

presso la sede di Confindustria Bergamo, Sala Giunta, Via Camozzi 64, Bergamo, un seminario informativo gratuito per le aziende associate che vedrà la partecipazione di qualificati esperti del sistema Conai in veste di relatori.

Il programma di dettaglio dei lavori verrà diffuso nelle prossime settimane.

Anche se le nuove disposizioni sono già state oggetto di precise comunicazioni a tutti i Consorziati di riferimento e saranno riassunte nella Guida all'applicazione del Contributo Conai per l'anno 2019, prossimamente disponibile sul sito web www.conai.org, riteniamo utile riportarne di seguito una sintetica illustrazione.

Resta inteso che le dichiarazioni da effettuare entro il 20.1.2019 sono riferite alla gestione delle attività relative al 2018 e quindi non sono interessate da tali novità.

RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER ACCIAIO, ALLUMINIO, VETRO

I nuovi valori del contributo ambientale, a partire dal 01.01.2019, saranno:

ACCIAIO	3 euro/tonnellata (valore precedente 8 euro/tonnellata)
ALLUMINIO	15 euro/tonnellata (valore precedente 30 euro/tonnellata)
VETRO	24 euro/tonnellata (valore precedente 13,30 euro/tonnellata)

DIFFERENZIAZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI IMBALLAGGI DI PLASTICA

Con decorrenza 01.01.2019 la diversificazione contributiva già in atto dal 2018 sugli imballaggi di plastica viene ulteriormente modificata, rendendo più netta la distinzione tra imballaggi oggi selezionati e riciclati e quelli che ancora non lo sono. Le fasce contributive diventano quattro e i valori del contributo si modificano nel modo seguente:

FASCIA A	(imballaggi selezionabili e riciclabili dal circuito commercio e industria)	**€ 150/tonnellata**
FASCIA B1	(imballaggi da circuito domestico con una filiera di riciclo efficace e consolidata)	**€ 208/tonnellata**
FASCIA B2	(altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico)	**€ 263/tonnellata**
FASCIA C	(imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali)	**€ 369/tonnellata**

Le liste degli imballaggi inseriti nelle diverse fasce sono consultabili al seguente link:
http://www.conai.org/wp-content/uploads/2018/11/Lista_imballaggi_plastica_nelle_fasce_contributive_2019.pdf

DIFFERENZIAZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI IMBALLAGGI DI CARTA

Con decorrenza 01.01.2019 verrà attuata anche la diversificazione contributiva degli imballaggi di carta.
Infatti, sugli **imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi** (ad esempio quelli utilizzati per la conservazione di succhi di frutta, latte e conserve) verrà applicato sia il contributo corrente di 20 euro/tonnellata che un contributo aggiuntivo di ulteriori 20 euro/tonnellata, per un **totale di 40 euro/tonnellata**.
Il contributo diversificato per tali imballaggi è orientato allo sviluppo delle operazioni di raccolta e degli investimenti per le fasi di selezione e riciclo.
Maggiori dettagli in materia sono consultabili al seguente link:
http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/contributo-diversificato-carta

MODIFICA DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE

Le modifiche dei valori di contributo fin qui descritte avranno effetto anche sulle procedure semplificate previste per le importazioni di imballaggi pieni che quindi, con decorrenza 01.01.2019, saranno così modificate:

- in relazione alla procedura semplificata di **calcolo forfetario in base ad un'unica percentuale sugli importi di acquisto delle merci imballate**, l'aliquota per import di **prodotti alimentari imballati sarà 0,16%** (valore precedente: 0,13%) e l'aliquota per **prodotti non alimentari imballati sarà 0, 08%** (valore precedente: 0,06);
- in relazione alla procedura agevolata **di calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci, il valore sarà 64,00 euro/tonnellata** (valore precedente : 52,00 euro/tonnellata).

NOVITA' PER I COMMERCIANTI DI IMBALLAGGI VUOTI

Come già comunicato con circolare informativa di Confindustria Bergamo 2018/327 del 9 luglio 2018, con decorrenza 01.01.2019 i commercianti di imballaggi vuoti non potranno più apporre nelle fatture di vendita di tali articoli la dicitura "contributo conai assolto" come è stato possibile fare fino ad oggi ma dovranno esporre il dettaglio del contributo Conai applicato, con le stesse modalità che oggi sono previste per le "prime cessioni" effettuate dai Produttori di imballaggi.
Si tratta infatti di una modifica del concetto di "prima cessione" dell'imballaggio che ora diventa " *la cessione dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore*".
Sul tema il Consorzio è intervenuto anche in data 29.11.2018 con un'ulteriore nota di chiarimento riportata in allegato.

NOVITA' PER CISTERNETTE MULTIMATERIALE/FUSTI IN PLASTICA RIGENERATI E PER FUSTI IN ACCIAIO RIGENERATI

Conai ha rimodulato i valori di contributo da adottare dal 01.01.2019 per gli imballaggi rigenerati oggetto di queste procedure semplificate.
Tutti i dettagli nelle note informative riportate in allegato.

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 29 novembre 2018

Oggetto: applicazione del Contributo ambientale Conai. Novità riguardante i commercianti di imballaggi vuoti dal 1° gennaio 2019. Delibere CdA Conai del 20.6 e del 21.11.2018 [1]

Per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili[2]:

- la cosiddetta "*prima cessione*" (rilevante ai fini dell'applicazione del Contributo ambientale Conai) è considerata il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:
  - dell'imballaggio finito effettuato dall'**ultimo produttore** o **commerciante di imballaggi vuoti** al **primo utilizzatore**, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
  - del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

- la storica dicitura "Contributo ambientale Conai assolto" si riferisce esclusivamente agli imballaggi pieni.

Ai soli fini dell'applicazione del Contributo ambientale Conai (di seguito anche CAC), il commerciante di imballaggi vuoti è stato dunque equiparato all'ultimo produttore di imballaggi, spostando, quindi, il prelievo del CAC al momento del trasferimento dell'imballaggio al primo effettivo "utilizzatore" (vale a dire il soggetto che acquista/riceve l'imballaggio per confezionare le proprie merci).

Nulla cambia, invece, dal 1° gennaio 2019:

- per il trasferimento del materiale di imballaggio dal fornitore di materia prima o di semilavorati all'autoproduttore;

- per i produttori di imballaggi che, salvo diversa attestazione scritta dei clienti, dovranno continuare ad applicare il CAC in fattura;

- per gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti che dovranno continuare ad operare alla stessa stregua dei produttori di imballaggi.

[1] La presente circolare integra e sostituisce la Circolare del 25 giugno 2018 e contiene istruzioni operative di dettaglio della nuova procedura in oggetto.
[2] Vgs. art. 14, comma 1, lett. b) e c) dello Statuto e art.4, commi 4 e 9 del Regolamento Conai.

CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi

Sede operativa:
Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel. 02.54044.1 - Fax 02.54122648
Fax dichiarazioni 02.54122.656/680

Sede legale:
Via Tomacelli, 132 - 00186 Roma
Tel. 06.684141
Fax 06.68809630

C.F. e P.IVA 05451271000
REA 888272
R.I. Roma

www.conai.org

Nei seguenti schemi esemplificativi sono illustrati graficamente i flussi ante e post modifiche e le diciture da indicare in fattura:

SCHEMA 1 – ante modifica del 4 giugno 2018

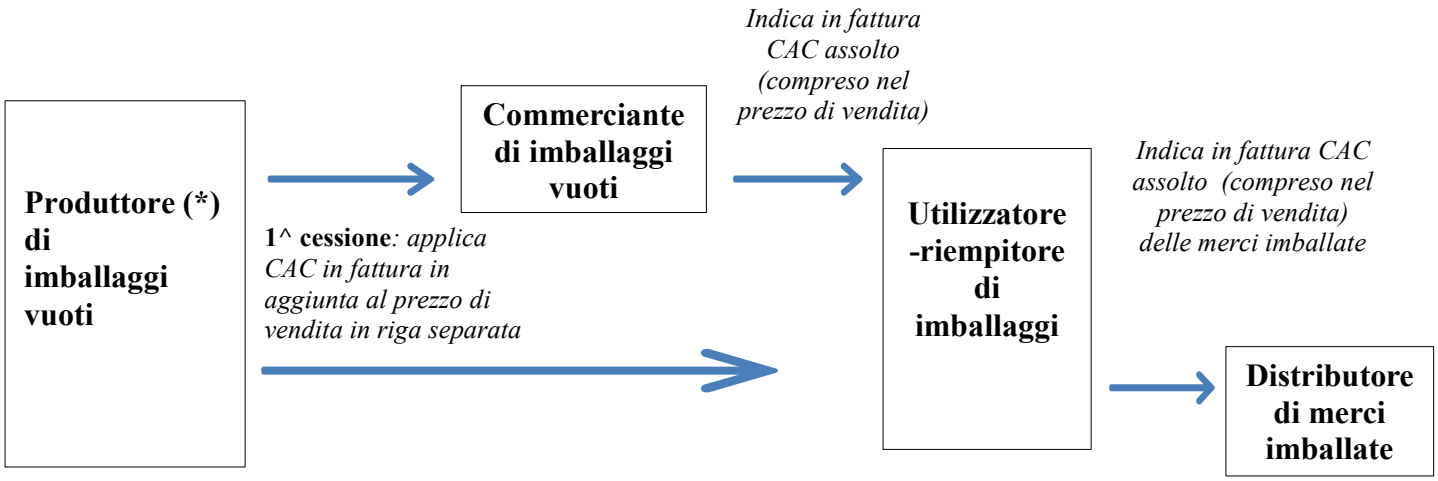

(*) Nella categoria dei produttori di imballaggi vuoti rientrano anche gli importatori di imballaggi vuoti

SCHEMA 2 – post modifica del 4 giugno 2018

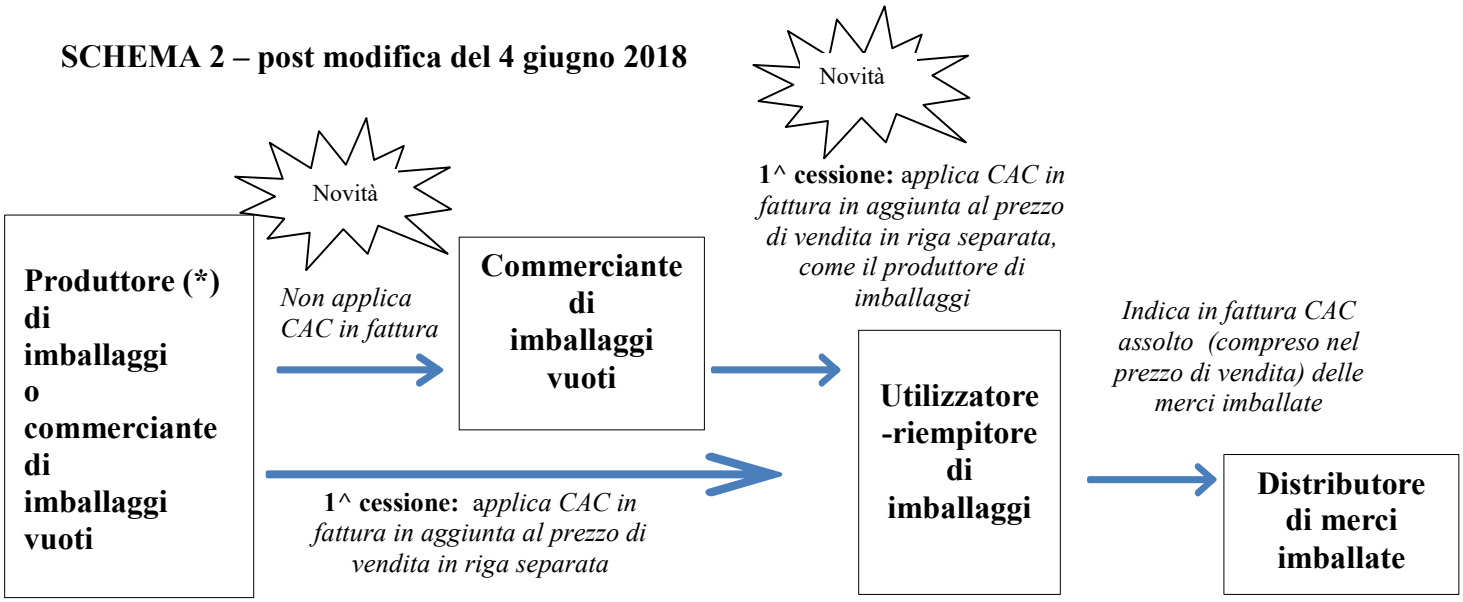

(*) Nella categoria dei produttori di imballaggi vuoti rientrano anche gli importatori di imballaggi vuoti

A. NUOVI ADEMPIMENTI PER I COMMERCIANTI DI IMBALLAGGI VUOTI

Ne consegue che i **commercianti di imballaggi vuoti**, indipendentemente da contestuali altre attività non rilevanti ai fini del CAC o comunque non riferite ad imballaggi, sono tenuti agli stessi adempimenti finora previsti per i **produttori di imballaggi** e per gli **importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita** e, in particolare:

1. a rilasciare una specifica attestazione di esenzione dal CAC al fornitore cedente, (che sia produttore o a sua volta commerciante di imballaggi vuoti) diretta per conoscenza anche al Conai con la quale dichiarano, tra l'altro, di essere consorziati al Conai e di impegnarsi ad assolvere direttamente gli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC (par. 4.1.4 della Guida Conai e modulo 6.23, disponibile dal 1° gennaio 2019 sia sul servizio dichiarazioni on line sia sulla nuova Guida);

2. ad applicare il CAC con le modalità della "prima cessione" nelle fatture di vendita ai clienti-utilizzatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti), esplicitando il CAC in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi (par. 4.2.1 della Guida);

3. a dichiarare e versare il CAC al Conai sulle prime cessioni effettuate (par. 4.3 e cap. 6 della Guida).

***ATTENZIONE*:** il CAC è dovuto al Conai sempre dal soggetto (produttore o commerciante di imballaggi vuoti) che effettua la "prima cessione" nel territorio nazionale all'utilizzatore (diverso dal commerciante di imballaggi vuoti) secondo modalità e termini previsti dalle citate disposizioni consortili.

Nel contempo, **per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti** che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso (di seguito definiti "**piccoli commercianti**"), Conai ha introdotto una procedura agevolata di seguito descritta, anch'essa in vigore dal 1° gennaio 2019, estesa sostanzialmente anche ad altri particolari soggetti (quali centrali d'acquisto, reti commerciali, *Cash & Carry,* etc.) con alcune precisazioni illustrate al punto C. 1 che segue.

B. PROCEDURA AGEVOLATA (FACOLTATIVA) PER I PICCOLI COMMERCIANTI DI IMBALLAGGI VUOTI

Attraverso la procedura agevolata, descritta di seguito, i "piccoli commercianti" di imballaggi vuoti potranno continuare a pagare il CAC ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi anziché addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al Conai.

Chiarimenti e istruzioni operative della procedura agevolata per i "piccoli commercianti:

1. **Definizione di "piccolo commerciante" di imballaggi vuoti**: ai soli fini della presente procedura è considerato "piccolo commerciante" di imballaggi vuoti il soggetto che nell'anno precedente ha gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale (per la plastica come somma delle tre fasce oggi previste). Potrebbe accadere quindi che un commerciante di imballaggi vuoti possa optare per la procedura agevolata solo per alcuni dei materiali dallo stesso gestiti.
   La procedura agevolata si può applicare anche alle aziende di nuova costituzione o che comunque iniziano l'attività di commercio di imballaggi vuoti.

2. **Autocertificazione una tantum:** il "piccolo commerciante" che opta per l'utilizzo della procedura agevolata, deve inviare **solo al Conai** (e non al fornitore) un'autocertificazione che attesti lo status di "consorziato" e indichi specificamente i materiali di cui sono composti gli imballaggi sui quali lo stesso intende continuare a pagare il CAC al fornitore.
   Di conseguenza, in mancanza di specifiche comunicazioni al fornitore, quest'ultimo continuerà ad applicare il CAC sulle cessioni di imballaggi effettuate al "piccolo commerciante".
   Il nuovo modulo 6.24 Dichiarazione di "piccolo commerciante" di imballaggi vuoti per comunicare al Conai l'intenzione di avvalersi della procedura agevolata sarà disponibile - dal 1° gennaio 2019 – sia sul servizio dichiarazioni on line sia sulla nuova Guida Conai.

   ***ATTENZIONE*:** in caso di autocertificazione non veritiera sullo status di "piccolo commerciante" inviata al Conai dal commerciante di imballaggi vuoti, il CAC sarà sempre dovuto al Conai da quest'ultimo per le "prime cessioni" effettuate, che potrà richiedere lo storno del CAC al fornitore al quale lo ha erroneamente corrisposto.

3. **Diciture da indicare in fattura:** il "piccolo commerciante" che opta per la procedura agevolata dovrà indicare nelle fatture di vendita degli imballaggi vuoti sui quali il fornitore ha già provveduto all'addebito del CAC:
   "Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto".
   Nel caso in cui, su richiesta del cliente, il "piccolo commerciante" non eserciti la rivalsa del CAC, dovrà indicare in fattura *"Corrispettivo non comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto".* Nel contempo, potrà richiedere al Conai il rimborso documentando l'avvenuto assoggettamento a CAC degli imballaggi in sede di acquisto e la mancata rivalsa su richiesta del cliente.

   ***ATTENZIONE*: la storica dicitura *"Contributo ambientale Conai assolto"* dovrà infatti riferirsi esclusivamente agli imballaggi pieni.** Ne deriva che sulla stessa fattura, il "piccolo commerciante" dovrà apporre sia la dicitura *"Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto"* per gli imballaggi vuoti ceduti sia la dicitura "*Contributo ambientale Conai assolto"* qualora ci siano anche materiali di confezionamento (degli stessi imballaggi vuoti ceduti), *con CAC già assolto.*

4. **Termine per l'individuazione dello status di "piccolo commerciante" al 31 dicembre di ciascun anno per usufruire della procedura agevolata:** qualora un commerciante di imballaggi vuoti non sia in grado di conoscere l'eventuale superamento del limite delle

150 tonnellate di imballaggi ceduti prima del 31 dicembre, non avendo quindi la certezza di poter rientrare o meno nella procedura agevolata riservata ai cosiddetti "piccoli commercianti", potrà adottare comunque fin dal 1° gennaio dell'anno successivo tale procedura agevolata, a condizione che:

- ✓ il limite delle 150 tonnellate non sia stato superato già al 30 settembre dell'anno precedente;
- ✓ provveda entro 90 giorni a revocare - se del caso - la procedura agevolata secondo le modalità indicate di seguito (punto 5).

L'azienda ha quindi a disposizione un lasso di tempo di 3 mesi, a partire dal 1° gennaio, per la verifica dei requisiti per usufruire della procedura agevolata oppure, in caso contrario, per revocare la procedura adottata all'inizio dell'anno.

5. **Revoca dell'agevolazione:** qualora il "piccolo commerciante" che usufruisce della procedura agevolata superi il limite di 150 tonnellate di imballaggi gestititi (per materiale) in corso d'anno, sarà tenuto a revocare la procedura ed assolvere direttamente agli adempimenti connessi alla "prima cessione" (applicazione in fattura del CAC nonché successiva dichiarazione e versamento al Conai) con riferimento al materiale o ai materiali per i quali ha superato tale limite. In questo caso, il "piccolo commerciante" dovrà, entro 90 giorni dal superamento del limite, inviare al fornitore (e in copia conoscenza al Conai) la specifica attestazione di esenzione - modulo 6.23 (di cui al precedente punto A. 1, par. 4.1.4 della Guida), valida anche come revoca della procedura agevolata.
   Per i materiali per i quali non sia stato superato il limite delle 150 tonnellate, il commerciante potrà continuare ad adottare la procedura agevolata o, in alternativa, revocare la procedura agevolata e adottare la stessa procedura ordinaria prevista per i materiali per i quali è stata superata la soglia.

Nel seguente schema 3 sono illustrati graficamente i flussi che interessano il "piccolo commerciante" di imballaggi vuoti e le diciture da indicare in fattura:

SCHEMA 3 – procedura agevolata – facoltativa – per i "piccoli commercianti" dall'1.1.2019

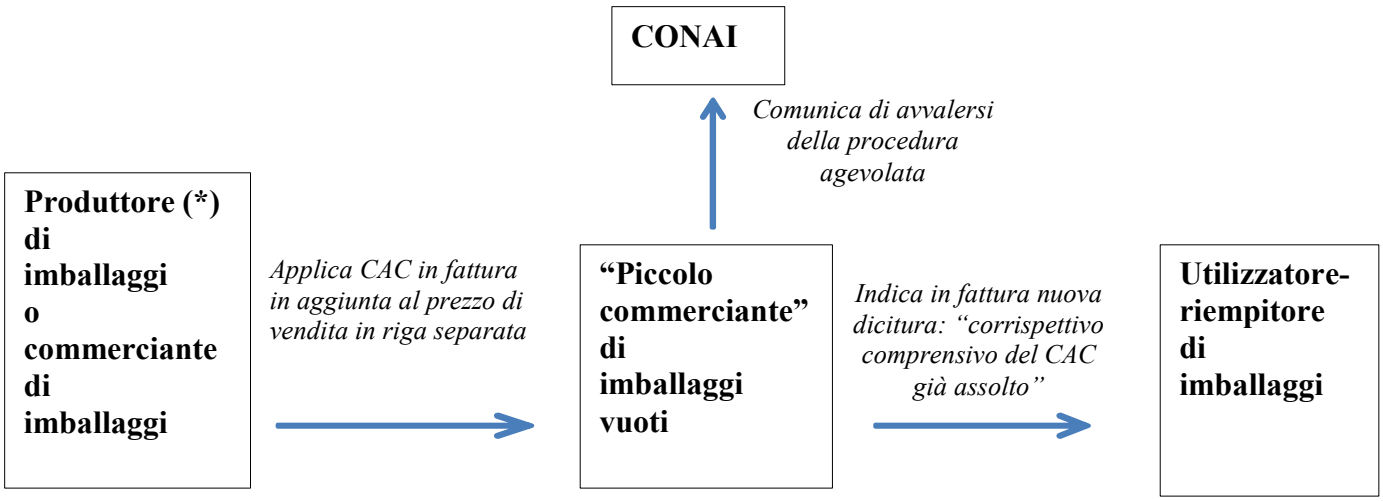

(*) Nella categoria dei produttori di imballaggi vuoti rientrano anche gli importatori di imballaggi vuoti

C. CASI PARTICOLARI

1. **Procedura agevolata (facoltativa) per le centrali di acquisto, reti commerciali, *Cash & Carry,* etc.**
   Le cosiddette "centrali di acquisto", i *Cash and Carry*, le reti commerciali che acquistano imballaggi vuoti per il rifornimento di negozi/affiliati/soci diretti o indiretti nonché i negozi al dettaglio che acquistano imballaggi vuoti (ad es. *shoppers*) per il confezionamento delle merci vendute al consumatore, anche se superano la soglia delle 150 tonnellate di imballaggi ceduti nell'anno precedente, **dal 1° gennaio 2019**:
   - continuano a pagare il Contributo ambientale Conai ai fornitori i quali lo addebitano in fattura nel momento in cui cedono gli imballaggi ai citati soggetti;
   - devono riportare sulle fatture la dicitura: "*Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto*". Restano escluse da tale obbligo le vendite di imballaggi effettuate dai commercianti al dettaglio direttamente ai consumatori;
   - sono nel contempo esonerati dall'invio dell'autocertificazione *una tantum* al Conai di cui al precedente punto B. 2.

   Esclusivamente per tali tipologie di aziende operanti con le modalità innanzi indicate, pertanto, nulla cambia in merito alla gestione del Contributo ambientale - rispetto alle regole già previste oggi - ad eccezione della nuova citata dicitura da inserire in fattura, in conseguenza delle recenti modifiche di Statuto e Regolamento consortili[3].

2. **Flussi di imballaggi trasferiti nel 2019, costituenti giacenze di magazzino al 31.12.2018**
   I commercianti di imballaggi vuoti che, dal 1° gennaio 2019, gestiscono anche imballaggi acquistati con assoggettamento a CAC in «prima cessione» - costituenti quindi giacenze di magazzino al 31.12.2018 - adotteranno la seguente procedura.
   Non potendo configurarsi un'altra prima cessione, già avvenuta entro il 2018, l'eventuale rivalsa del CAC da parte dei commercianti sui propri clienti (per gli imballaggi già assoggettati a CAC e costituenti giacenze di magazzino) avrà luogo tramite esplicitazione del "contributo unitario per referenza" (par. 4.2.3 della Guida Conai) oppure inclusione del Contributo nel prezzo di vendita finale degli imballaggi con indicazione della dicitura "*Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto*"[4]. In quest'ultimo caso, le schede extracontabili eventualmente richieste dai clienti (o dal Conai) dovranno esplicitare il CAC effettivamente compreso nel prezzo di vendita degli imballaggi.
   In ogni caso, il Contributo ambientale unitario "internalizzato" non potrà mai essere diverso rispetto a quello già assolto al momento dell'acquisto ai fornitori nazionali o dichiarato al Conai sugli imballaggi importati.
   Per eventuali errori nell'esercizio della rivalsa dovuti all'applicazione in fattura ai clienti di un importo unitario di CAC differente da quello assolto all'acquisto, le rettifiche di

[3] La storica dicitura "Contributo ambientale Conai assolto" non può più essere utilizzata per gli imballaggi vuoti ma solo per le merci imballate (imballaggi pieni).

[4] Nel caso in cui le aziende non intendessero esercitare la rivalsa sui clienti, in fattura sarà indicato invece *"corrispettivo non comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto"*.

fatturazione dovranno essere effettuate dai commercianti direttamente nei confronti dei loro clienti.

3. **Trasferimenti di imballaggi vuoti (nuovi o usati, dopo la "prima cessione") tra utilizzatori, diversi dai commercianti**
   Nei casi di trasferimenti di imballaggi vuoti nuovi o usati sui quali l'utilizzatore[5] ha già assolto il CAC direttamente al fornitore (degli stessi imballaggi vuoti), in fattura deve essere inserita la dicitura *"corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto"*.
   In buona sostanza, questa dicitura deve essere utilizzata laddove il cedente (utilizzatore) sia in grado di dimostrare che il CAC su quell'imballaggio sia stato effettivamente assolto e quantificabile; negli altri casi[6] in cui il CAC è assolto ma non quantificabile, la dicitura dovrà essere la seguente: *"corrispettivo non comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto"*.
   La dicitura storica *"Contributo ambientale Conai assolto"* potrà continuare ad essere aggiunta (quindi non alternativa) alle diciture inserite per gli imballaggi vuoti, con esclusivo riferimento ai materiali di confezionamento degli stessi imballaggi vuoti trasferiti.

Per evitare complicazioni alle aziende in corso d'anno e consentire loro di organizzarsi per i conseguenti aspetti amministrativi e gestionali, le nuove procedure per tutti i commercianti di imballaggi vuoti (piccoli e non), entreranno **a regime dal 1° gennaio 2019**.

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente circolare si fa rinvio alle regole generali richiamate nella Guida che, nella prossima edizione, recepirà anche le modifiche in oggetto.

Per eventuali approfondimenti, scrivere a infocontributo@conai.org, citando l'oggetto ovvero chiamare il numero verde Conai 800337799.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale

[5] Si tratta dell' utilizzatore che ha acquistato imballaggi vuoti per riempirli e successivamente li cede ad altri utilizzatori.
[6] Ad esempio, nel caso di acquisto di merci imballate e rivendita degli imballaggi usati delle stesse merci.

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 28/11/2018

Oggetto: Procedura semplificata per cisternette multimateriali e fusti in plastica[1]. Rideterminazione dei valori di contributo "unitario". Delibere Cda Conai del 25 luglio 2018 e del 26 settembre 2018

Il Consiglio di Amministrazione CONAI ha deliberato - tra l'altro - la rimodulazione del Contributo ambientale per gli imballaggi in **acciaio** (da 8,00 a **3,00 Euro/t)** e in plastica - Fascia A (da 179,00 a **150,00 Euro/t)**, a partire **dal 1° gennaio 2019.**

Di conseguenza, in applicazione della procedura in oggetto, **con decorrenza 1° gennaio 2019, sono stati rideterminati i valori dei contributi ambientali unitari** previsti per ciascuna tipologia di imballaggi rigenerati. I dettagli della procedura, aggiornata con i nuovi valori contributivi, sono riportati nel **documento allegato**.

Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde Conai 800337799 o scrivere a infocontributo@conai.org, citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale

[1] Circolare CONAI del 5.12.2017.

Procedura semplificata per cisternette multimateriali e fusti in plastica rigenerati

1	**Definizioni**	**CISTERNETTE MULTIMATERIALI**: contenitori costituiti da una gabbia in acciaio - assicurata su una base/pallet in acciaio, plastica o legno - che racchiude un otre in plastica (capacità 1.000 lt. circa), compresi tappi, chiusure, coperchi ed altri accessori; **FUSTI IN PLASTICA**: fusti/fustini in plastica (di capacità variabile tra 30 e 220 lt.), ad apertura totale o parziale, compresi tappi, chiusure, coperchi ed altri accessori; **RIGENERATORI**: imprese che effettuano operazioni di ricondizionamento su CISTERNETTE MULTIMATERIALI e FUSTI IN PLASTICA; **IMBALLAGGI RIGENERATI**: CISTERNETTE MULTIMATERIALI, FUSTI IN PLASTICA e relativi TAPPI, CHIUSURE E COPERCHI, ricondizionati e reimmessi sul mercato nazionale da parte dei rigeneratori in "Prima cessione".
2	**Requisiti per accedere alla procedura**	I RIGENERATORI devono essere iscritti al Conai e ai Consorzi di filiera di riferimento (Corepla, Ricrea e Rilegno) in rapporto ai materiali che compongono gli IMBALLAGGI RIGENERATI gestiti.
3	**Pesi standard**	I pesi standard per ciascuna tipologia di CISTERNETTE MULTIMATERIALI e di FUSTI IN PLASTICA rigenerati, preliminarmente condivisi tra Conai, Consorzi di Filiera e RIGENERATORI, sono indicati nell'**Allegato A** alla presente procedura. Tali pesi saranno oggetto di revisione in caso di sensibili variazioni eventualmente intervenute.
4	**Applicazione in fattura del contributo ambientale Conai (di seguito CAC)**	I RIGENERATORI espongono il CAC nelle fatture relative alla "Prima cessione" degli IMBALLAGGI RIGENERATI (vale a dire ad ogni re-immissione sul territorio nazionale), indicando: • una delle seguenti diciture: "*Contributo ambientale CONAI per cisternette multimateriali rigenerate con base in legno (oppure plastica oppure acciaio)*" oppure "*Contributo ambientale CONAI per fusti in plastica rigenerati*"; • il numero di pezzi ceduti; • il contributo ambientale unitario, determinato sulla base di pesi standard di cui all'**Allegato A**; • il corrispondente contributo ambientale totale (nr. di pezzi ceduti x contributo ambientale unitario). I contributi ambientali unitari di cui al citato Allegato A saranno rideterminati automaticamente in funzione di eventuali variazioni del contributo ambientale "ordinario" deliberate da CONAI per acciaio, plastica o legno.
5	**Dichiarazione e versamento del CAC**	I RIGENERATORI dichiarano a CONAI il CAC applicato in fattura con le modalità indicate al precedente punto, utilizzando il modulo di dichiarazione di cui al fac-simile in **Allegato B** da inviare allo stesso CONAI trimestralmente, entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento, secondo una delle seguenti modalità: - via PEC: contributo.conai@legalmail.it - via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano - via fax: 0254122656 / 0254122680 La trasmissione della modulistica potrà essere curata anche dalle Associazioni di categoria/territoriali cui i RIGENERATORI aderiscono ovvero da consulenti appositamente delegati da questi ultimi. CONAI fatturerà, in nome e per conto dei CONSORZI DI FILIERA, il contributo ambientale dichiarato dai RIGENERATORI, distintamente per materiale (per le CISTERNETTE MULTIMATERIALI, sulla base delle percentuali di riferimento determinate in funzione dei pesi standard condivisi di cui all'Allegato A. Il versamento del CAC al CONAI da parte dei rigeneratori dovrà essere effettuato nei termini previsti dall'art. 4, comma 11, del Regolamento CONAI. Nel contempo, i RIGENERATORI sono tenuti a presentare annualmente a CONAI l'elenco riportante la Partita IVA o il Codice fiscale dei clienti che hanno ritasciato la specifica "Attestazione di esenzione - cessione tra produttori", attraverso la compilazione della scheda "cessione tra produttori" (fac-simile in **allegato C**).

6	**Esenzione per esportatori di IMBALLAGGI RIGENERATI**	Per le cessioni di IMBALLAGGI RIGENERATI a clienti esportatori abituali si applicano le seguenti procedure di esenzione: A) procedura ordinaria ex-post (mod. 6.6), in base alla quale i rigeneratori - al termine di ciascun anno - dovranno rilasciare, su richiesta degli stessi clienti, una scheda extracontabile (fac-simili in **allegato D**) nella quale devono essere evidenziati, oltre al numero complessivo degli IMBALLAGGI RIGENERATI ceduti nel corso dell'intero anno, i pesi standard di cui all'Allegato A, le quantità equivalenti espresse in tonnellate ed il contributo ambientale corrisposto dal cliente; B) procedura semplificata ex-ante (mod. 6.5), valida esclusivamente per i FUSTI IN PLASTICA, in base alla quale i rigeneratori dovranno: 1) emettere la relativa fattura, inserendo in calce alla stessa la dicitura "*Contributo ambientale CONAI assolto per fusti in plastica rigenerati – Plafond __%*". Il contributo ambientale plastica addebitato in fattura dovrà tener conto della percentuale di esenzione calcolata sul numero di pezzi ceduti; 2) allegare al modulo di dichiarazione di cui all'Allegato B il modulo "*6.3 Scheda quantità in esenzione*" per le quantità di FUSTI IN PLASTICA rigenerati ceduti in esenzione ai suddetti clienti esportatori abituali, secondo la procedura ordinaria prevista dalle vigenti norme consortili; 3) rilasciare, su richiesta dei clienti, al termine di ciascun anno o con periodicità più ravvicinata, una scheda extracontabile (fac-simili in **allegato D**) nella quale saranno evidenziati, oltre al numero complessivo dei FUSTI IN PLASTICA rigenerati ceduti nel corso del periodo, i pesi standard di cui all'Allegato A e le quantità equivalenti espresse in tonnellate (distinte tra assoggettate ed esenti), con indicazione del contributo ambientale addebitato.
7	**Altre semplificazioni procedurali nell'applicazione del CAC, concernenti i piccoli accessori (parti di imballaggio) impiegati dai RIGENERATORI nell'ambito del ricondizionamento conto terzi**	Riguardanti i seguenti flussi: 1) piccoli accessori acquistati nuovi dai RIGENERATORI, per la successiva commercializzazione ovvero utilizzati - come parti di ricambio - negli imballaggi ricondizionati in conto lavoro: Ferma restando la procedura ordinaria che prevede l'acquisto di tali articoli in esenzione dal CAC in quanto trattasi di cessioni tra produttori (in alcuni casi a completamento di gamma), in un'ottica di semplificazione, i RIGENERATORI potranno optare per il pagamento del CAC ai fornitori al momento dell'acquisto degli stessi articoli, previa richiesta scritta da inviare ai fornitori; 2) piccoli accessori recuperati da altri imballaggi gestiti dagli operatori e applicati agli imballaggi ricondizionati per conto di terzi: I piccoli accessori di recupero applicati o a corredo di imballaggi di proprietà di terzi, ricondizionati per conto di questi ultimi dai RIGENERATORI, secondo la procedura ordinaria dovrebbero essere assoggettati a CAC qualora provenienti da rifiuti di imballaggi gestiti dagli stessi RIGENERATORI, trattandosi di una re-immissione al consumo. Non sarebbero invece da assoggettare a CAC qualora fossero recuperati dagli imballaggi ricevuti in conto lavoro dagli stessi committenti. Tuttavia, attesa l'assoluta marginalità di tali flussi, in un'ottica di semplificazione, tali piccoli accessori sono esentati dal CAC. Resta ferma l'applicazione/dichiarazione del CAC, nel caso di sostituzione di una delle componenti principali delle cisternette (gabbia, otre e/o base-pallet), anche se provenienti da raccolta di rifiuti di imballaggi.
8	**Decorrenza**	**1° gennaio 2018**
9	**Altre norme applicabili**	Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le regole generali previste dalla normativa consortile (Statuto, Regolamento, Guida Conai pubblicata annualmente, ecc.).

Allegato A

PESI STANDARD E CONTRIBUTI AMBIENTALI UNITARI

➢ CISTERNETTE MULTIMATERIALI RIGENERATE:

Periodo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

	Cisternetta LT. 1.000 con base/ pallet in ACCIAIO				Cisternetta LT. 1.000 con base/ pallet in LEGNO				Cisternetta LT. 1.000 con base/ pallet in PLASTICA			
	acciaio	legno	plastica	Totale	acciaio	legno	plastica	Totale	acciaio	legno	plastica	Totale
PESI STANDARD (KG.)	42	0	16	58	22	23	16	61	21,5	0	35	56,5
CAC "ORDINARIO" (euro/kg.)	0,008	0,007	0,179	------	0,008	0,007	0,179	------	0,008	0,007	0,179	------
CONTRIBUTI DETERMINATI (euro)	0,34	0,00	2,86	3,20	0,18	0,16	2,86	3,20	0,17	0,00	6,27	6,44
	10,50%		89,50%		5,50%	5,03%	89,47%		2,67%		97,33%	

Periodo: dal 01/01/2019

	Cisternetta LT. 1.000 con base/ pallet in ACCIAIO				Cisternetta LT. 1.000 con base/ pallet in LEGNO				Cisternetta LT. 1.000 con base/ pallet in PLASTICA			
	acciaio	legno	plastica	Totale	acciaio	legno	plastica	Totale	acciaio	legno	plastica	Totale
PESI STANDARD (KG.)	42	0	16	58	22	23	16	61	21,5	0	35	56,5
CAC "ORDINARIO" (euro/kg.)	0,003	0,007	0,150	------	0,003	0,007	0,150	------	0,003	0,007	0,150	------
CONTRIBUTI DETERMINATI (euro)	0,13	0,00	2,40	2,53	0,07	0,16	2,40	2,63	0,06	0,00	5,25	5,31
	4,99%		95,01%		2,51%	6,13%	91,36%		1,21%		98,79%	

➢ FUSTI IN PLASTICA RIGENERATI:

Periodo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

	Fusto/fustino LT. 30 ad apertura totale, compreso tappo e accessori	Fusto/fustino LT. 60 ad apertura totale, compreso tappo e accessori	Fusto/fustino LT. 120 ad apertura totale, compreso tappo e accessori	Fusto/fustino LT. 220 ad apertura totale o parziale, compreso tappo e accessori
PESI STANDARD (KG.)	1,626	2,650	4,621	8,800
CAC "ORDINARIO" (euro/kg.)	0,179	0,179	0,179	0,179
CONTRIBUTI DETERMINATI (euro)	**0,29**	**0,47**	**0,83**	**1,58**

Allegato A

Periodo: dal 01/01/2019

	Fusto/fustino LT. 30 ad apertura totale, compreso tappo e accessori	Fusto/fustino LT. 60 ad apertura totale, compreso tappo e accessori	Fusto/fustino LT. 120 ad apertura totale, compreso tappo e accessori	Fusto/fustino LT. 220 ad apertura totale o parziale, compreso tappo e accessori
PESI STANDARD (KG.)	1,626	2,650	4,621	8,800
CAC "ORDINARIO" (euro/kg.)	0,150	0,150	0,150	0,150
CONTRIBUTI DETERMINATI (euro)	**0,24**	**0,40**	**0,69**	**1,32**

Nota:
Per eventuali tipologie di fusti di capacità diverse da quelle previste nella tabella di cui sopra, il peso standard (ed il relativo contributo ambientale) dovrà essere convenzionalmente stabilito in quello più prossimo ai pesi individuati (con arrotondamento a quello inferiore per pesi esattamente a metà tra una tipologia e l'altra).

Allegato B

6.1 CISTERNETTE MULTIMATERIALI/FUSTI IN PLASTICA RIGENERATI

Da inviare a: CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi
Via PEC: contributo.conai@legalmail.it
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano
Via fax: 0254122656 / 0254122680

DICHIARAZIONE PERIODICA 2019

per attività di rigenerazione/ricondizionamento di cisternette multimateriali e di fusti in plastica (comprensivi dei relativi accessori/componenti)
Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

1	1.1	Ragione Sociale:				
	1.2	Codice socio:	Iscritto come:	Produttore		Utilizzatore
	1.3	Indirizzo per la fatturazione:		PEC:		
	1.4	CAP:	Città:	Provincia:		
	1.5	Codice fiscale:	Partita IVA:			
	1.6	Referente per la compilazione		Tel	Fax	Mail

2	Periodicità:	Trimestrale	I	II	III	IV	

3	Determinazione delle quantità e Contributo Ambientale CONAI					
	Tipologia imballaggio	Numero pezzi in esenzione (nr.)	Quantitativi in esenzione (ton.)	Numero di pezzi assoggettati (nr.)	Contributo unitario (Euro/pz)	Valore totale contributo (€)
		A	B	C	D	C x D
	Fusto in plastica LT. 30 ad apertura totale				0,24	-
	Fusto in plastica LT. 60 ad apertura totale				0,40	-
	Fusto in plastica LT. 120 ad apertura totale				0,69	-
	Fusto in plastica LT. 220 ad apertura totale o parziale				1,32	-
	Cisternetta multimateriale con pallet/base in ACCIAIO				2,53	-
	Cisternetta multimateriale con pallet/base in LEGNO				2,63	-
	Cisternetta multimateriale con pallet/base in PLASTICA				5,31	-
	Totale	-	-	-		-

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse.

Data

Timbro e firma

N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura

Allegato B

Note per la compilazione del quadro 3:

- nella colonna A va indicato il numero di fusti in plastica rigenerati ceduti in esenzione dal contributo ambientale Conai - nel periodo di riferimento della dichiarazione e distintamente per tipologia di fusto - ad esportatori che abbiano attivato la procedura di esenzione "ex ante", comunicata al fornitore con apposito modulo 6.5/Fornitori. (Attenzione: non è possibile fare ricorso a tale procedura per le cisternette multimateriali);
- nella colonna B va indicato il peso equivalente al numeto di fusti in plastica ceduti in esenzione di cui alla colonna A ed il relativo totale andrà riepilogato nel mod. **6.3 Scheda quantità in esenzione;**
- nella colonna C va indicato il numero di imballaggi rigenerati assoggettati/assoggettabili a contributo ambientale Conai, distintamente per tipologia di imballaggio;
- nella colonna D è già riportato il contributo ambientale Conai (Euro/pz) previsto dall'Accordo per ciascuna tipologia di imballaggio rigenerato;
- nella colonna E va indicato, per ciascuna riga, l'importo in Euro del prodoto tra i numeri di pezzi indicati nella colona C e il contributo esposto nella colonna D.

Allegato C

CESSIONE TRA PRODUTTORI

Spett.le **CONAI** – CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Via PEC: contributo.conai@legalmail.it

Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano

Via fax: 0254122656 / 0254122680

Ragione Sociale:			
Codice socio:	Iscritto come:	Produttore	Utilizzatore
Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC:	
CAP:	Città:	Provincia:	
Codice fiscale:		Partita IVA:	
Referente per la compilazione		Tel	Fax Mail

Scheda Cessione tra Produttori

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato nel corso dell'anno _____ cessioni di imballaggi[1] ai seguenti clienti produttori (per i materiali indicati in corrispondenza degli stessi), i quali hanno richiesto - mediante specifica attestazione scritta - la non applicazione del Contributo ambientale Conai.

Codice Fiscale / P.IVA	**Acciaio**	**Legno**	**Plastica**

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle attestazioni ricevute dai clienti.

Data _____ In fede (il legale rappresentante)

[1] Imballaggi finiti e/o componenti-accessori d'imballaggio - e non materie prime o semilavorati per imballaggio.

Allegato D

Scheda extracontabile (FAC-SIMILE)

per clienti esportatori abituali di imballaggi rigenerati che utilizzano la procedura semplificata ex-ante (mod. 6.5)

- Procedura semplificata per fusti in plastica rigenerati -

Spett.le Cliente

Denominazione rigeneratore:	

Periodo di riferimento:	**GENNAIO - DICEMBRE 2018**

Tipologia di imballaggi rigenerati ceduti nel periodo	Numero di pezzi (nr.)		Pesi standard unitari (kg.)	Quantità equivalenti (ton.)		Contributo ambientale unitari (€/ton.)	Contributo ambientale addebitato (€)
	in esenzione	assoggettati		in esenzione	assoggettati		
	a	b	c	d = (a xc)	e = (b xc)	f	g = (e x f)
Fusto in PLASTICA LT. 30 ad apertura totale			1,626	0,000	0,000	179,00	0,00
Fusto in PLASTICA LT. 60 ad apertura totale			2,650	0,000	0,000	179,00	0,00
Fusto in PLASTICA LT. 120 ad apertura totale			4,621	0,000	0,000	179,00	0,00
Fusto in PLASTICA LT. 220 ad apertura totale o parziale			8,800	0,000	0,000	179,00	0,00
TOTALE FUSTI IN PLASTICA	**0**	**0**	-------	**0,000**	**0,000**	-------	**0,00**

Data **Timbro e firma**

Allegato D

Scheda extracontabile (FAC-SIMILE)

per clienti esportatori abituali di imballaggi rigenerati che utilizzano la procedura ordinaria ex-post (mod. 6.6)

- Procedura semplificata per cisternette multimateriali rigenerate -

Spett.le Cliente

Denominazione rigeneratore:	
Periodo di riferimento:	**GENNAIO - DICEMBRE 2018**

Tipologia di imballaggi rigenerati ceduti nel periodo	Numero di pezzi assoggettati (nr.)	Pesi standard unitari (kg.)	Quantità equivalenti (ton.)	Contributo ambientale unitario (€/ton.)	Contributo ambientale addebitato (€)
Cisternetta LT. 1.000 con base/pallet in acciaio:		58,000	0,000	3,20	0,00
- componente ACCIAIO	----------	42,000	0,000	--------	--------
- componente PLASTICA	----------	16,000	0,000	--------	--------
Cisternetta LT. 1.000 con base/pallet in legno:		61,000	0,000	3,20	0,00
- componente ACCIAIO	----------	22,000	0,000	--------	--------
- componente LEGNO	----------	23,000	0,000	--------	--------
- componente PLASTICA	----------	16,000	0,000	--------	--------
Cisternetta LT. 1.000 con base/pallet in plastica:		56,500	0,000	6,44	0,00
- componente ACCIAIO	----------	21,500	0,000	--------	--------
- componente PLASTICA	----------	35,000	0,000	--------	--------
TOTALE CISTERNETTE	**0**	--------	--------	--------	**0,00**
- componente ACCIAIO	----------	----------	**0,000**	----------	**--------**
- componente LEGNO	----------	----------	**0,000**	----------	**--------**
- componente PLASTICA	----------	----------	**0,000**	----------	**--------**

Data **Timbro e firma**

Allegato D

Scheda extracontabile (FAC-SIMILE)

per clienti esportatori abituali di imballaggi rigenerati
che utilizzano la procedura ordinaria ex-post (mod. 6.6)
- Procedura semplificata per fusti in plastica rigenerati -

Spett.le Cliente

Denominazione rigeneratore:	

Periodo di riferimento:	**GENNAIO - DICEMBRE 2018**

Tipologia di imballaggi rigenerati ceduti nel periodo	Numero di pezzi assoggettati (nr.)	Pesi standard unitari (kg.)	Quantità equivalenti (ton.)	Contributo ambientale unitari (€/ton.)	Contributo ambientale addebitato (€)
Fusto in PLASTICA LT. 30 ad apertura totale		1,626	0,000	179,00	0,00
Fusto in PLASTICA LT. 60 ad apertura totale		2,650	0,000	179,00	0,00
Fusto in PLASTICA LT. 120 ad apertura totale		4,621	0,000	179,00	0,00
Fusto in PLASTICA LT. 220 ad apertura totale o parziale		8,800	0,000	179,00	0,00
TOTALE FUSTI IN PLASTICA	**0**	-------	**0,000**	-------	**0,00**

Data **Timbro e firma**

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 1° agosto 2018

Oggetto: Procedura semplificata per fusti in acciaio rigenerati[1]. Rideterminazione dei valori di contributo ambientale "unitario" e di peso standard e nuove modalità di invio delle dichiarazioni.

Il Consiglio di Amministrazione CONAI ha deliberato la diminuzione del Contributo ambientale per gli imballaggi in **acciaio** da 8,00 Euro/t a **3,00 Euro/t** a partire **dal 1° gennaio 2019**.

Di conseguenza, in applicazione della procedura prevista dalle circolari in oggetto, con decorrenza 1° gennaio 2019:

- il contributo ambientale "unitario" passerà da 0,12 Euro/fusto a **0,05 Euro/fusto**;
- il peso standard del fusto passerà da 15,00 kg a **16,67 kg[2].**

Per i consorziati che effettuano la rigenerazione sia di fusti in acciaio sia di cisternette multimateriali e di fusti in plastica, lo stesso Consiglio ha valutato positivamente l'invio delle dichiarazioni del Contributo ambientale "Mod. 6.1-Imballaggi Vuoti Acciaio" - in alternativa al servizio on line - tramite i seguenti canali tradizionali[3]:
- via PEC: contributo.conai@legalmail.it;
- via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano;
- via fax: 0254122656 / 0254122680.

Si allega la procedura aggiornata, alla quale si fa rinvio per quant'altro non espressamente richiamato nella presente.

Per eventuali approfondimenti, è possibile contattare il numero verde Conai 800337799 o scrivere a infocontributo@conai.org, citando nell'oggetto "fusti in acciaio rigenerati".

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale

[1] Circolari CONAI del 19.03.2014, del 18.12.2014, del 17.07.2015 e del 18.12.2017.
[2] Per effetto degli arrotondamenti previsti nella procedura stessa.
[3] Già riservati alle cisternette multimateriali e ai fusti in plastica rigenerati.

CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi

Sede operativa:
Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel. 02.54044.1 - Fax 02.54122648
Fax dichiarazioni 02.54122.656/680

Sede legale:
Via Tomacelli, 132 - 00186 Roma
Tel. 06.684141
Fax 06.68809630

C.F. e P.IVA 05451271000
REA 888272
R.I. Roma

www.conai.org

ALLEGATO

Procedura semplificata per fusti in acciaio rigenerati

(Delibera CdA Conai del 19 marzo 2014)

1	**Peso standard per fusto in acciaio rigenerato** **e corrispondente contributo ambientale "unitario"** <u>Attenzione:</u> la scelta della procedura da adottare (tra peso standard e peso effettivo) è alternativa, riguarda tutte le tipologie di fusti in acciaio rigenerati ed è valida per l'intero anno solare.	- **15,77 kg** (dal 1° aprile 2014 al 30 marzo 2015) - **15,71 kg** (dal 1° aprile 2015 al 30 settembre 2015) - **15,38 kg** (dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2017) - **15,00 kg** (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018) - **16,67 kg** (dal 1° gennaio 2019) [(1)] - **0,41 €/fusto** (15,77 kg x 0,026 €/kg) - dal 1° aprile 2014 al 30 marzo 2015 - - **0,33 €/fusto** (15,71 kg x 0,021 €/kg) - dal 1° aprile 2015 al 30 settembre 2015 - - **0,20 €/fusto** (15,38 kg x 0,013 €/kg) - dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 - - **0,12 €/fusto** (15,00 kg x 0,008 €/kg) - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 - - **0,05 €/fusto** (16,67 kg x 0,003 €/kg) - dal 1° gennaio 2019 - (da rideterminare automaticamente in funzione di eventuali future variazioni del contributo ambientale "ordinario" deliberate dal CdA Conai per il materiale acciaio) [(1)] Nell'ottica della semplificazione, in caso di future modifiche del contributo ambientale acciaio, per consentire un contributo ambientale "unitario" (a fusto) arrotondato alla 2^ cifra decimale, il peso standard sarà rideterminato con opportuni arrotondamenti.
2	**Esposizione in fattura del contributo ambientale Conai**	Al momento della prima cessione dei fusti in acciaio rigenerati, il consorziato deve applicare in fattura il contributo ambientale ordinario "acciaio" sul peso dei fusti ceduti, determinato sulla base del peso standard. In alternativa, sarà consentita l'applicazione in fattura del contributo ambientale "unitario" sul numero di fusti in acciaio rigenerati oggetto di prima cessione.
3	**Dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai**	Secondo la procedura ordinaria, il consorziato dovrà effettuare periodicamente la dichiarazione <u>on line</u> del contributo ambientale Conai, indicando nella riga *"Fusti in acciaio rigenerati"* del mod. 6.1 Acciaio le quantità (in peso) assoggettate a contributo ambientale e/o cedute in esenzione a clienti esportatori abituali (da riepilogare inoltre nell'apposita scheda 6.3 collegata al mod. 6.1). I consorziati che opteranno per la modalità di esposizione in fattura del contributo ambientale sulla base del numero (anzichè del peso) dei fusti ceduti, ai fini della dichiarazione del contributo ambientale dovranno effettuare una conversione da numero a peso, moltiplicando il numero di fusti ceduti per il peso standard. Per i consorziati che effettuano la rigenerazione sia di fusti in acciaio sia di cisternette multimateriali e di fusti in plastica, la dichiarazione del CAC potrà essere inviata anche mediante i seguenti canali tradizionali (con le stesse modalità già previste per le cisternette multimateriali e i fusti in plastica rigenerati): - via PEC: contributo.conai@legalmail.it - via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano - via fax: 0254122656 / 0254122680
4	**Riconoscimento esenzione per recupero del CAC da parte degli esportatori**	Sono applicabili sia la procedura ex post (mod. 6.6) sia la procedura ex ante (mod. 6.5).
5	**Decorrenza procedura**	01/04/2014
6	**Altre norme applicabili**	Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le regole generali previste dalla normativa consortile (Statuto, Regolamento, Guida Conai pubblicata annualmente, ecc.).